



## **SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**Regione Toscana**  
**Direzione Regionale del Lavoro**  
**Direzione Regionale INAIL**  
**Direzione Regionale INPS**  
**Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco**

### **Premessa**

Il diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutte le Istituzioni, delle Parti sociali e , in genere, di tutta la società civile della Toscana e richiede azioni organiche e integrate, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità.

Per ridurre in modo determinante il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, è fondamentale l'impegno comune – così come affermato con il Patto per la sicurezza e regolarità del lavoro in Toscana (approvato con Delibera di Giunta regionale n.1025 del 27/12/2007).

E', altresì, essenziale sviluppare iniziative di prevenzione, elevando i livelli culturali e la capacità di percepire il rischio in ambiente lavorativo mediante azioni incisive, strutturali e continue con il determinante concorso delle Istituzioni, delle Parti Sociali, dei lavoratori, degl'imprenditori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e delle Comunità locali; a tal fine, è necessario anche accrescere i livelli di informazione e formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di salute e sicurezza.

E' concausa non secondaria degli infortuni sul lavoro il mancato rispetto dei diritti che scaturiscono dal rapporto di lavoro, specialmente quelli posti a tutela della Persona, come quelli che limitano i ritmi e i tempi di lavoro giornalieri, settimanali e annuali.

Il preoccupante ripetersi di eventi luttuosi richiede – in attesa che si perfezioni il procedimento per l'emanazione della nuova normativa maggiormente efficace, di cui il Governo ha definito il disegno ampiamente condiviso – la sempre più attenta attuazione delle norme, non solo di quelle in vigore da tempo (come, in particolare, il D.Lgs. n. 626/1994) ma anche quelle di recente emanazione, con particolare riferimento all' art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248) ed alla Legge 3 agosto 2007, n.123 relativa a misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza delle norme, sia in materia di sicurezza e salute sia in materia di lavoro e previdenza, determina l'ulteriore fenomeno negativo dell'abbattimento improprio dei costi di produzione e della concorrenza sleale a danno delle imprese virtuose.

E' necessario accompagnare le iniziative di prevenzione e concertazione con una sempre più incisiva attività di tutti gli organi della vigilanza nell'ambito di rispettiva competenza, da sviluppare con modalità coordinate, congiunte e integrate.

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del citato D.Lgs n. 626/ 1994, è propria delle Unità Sanitarie Locali e, per quanto di specifica competenza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (salvo le distinte competenze di altri organi, ad esempio, come per le attività minerarie, in materia di sanità aerea e marittima e in ambito ferroviario). Per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con il DPCM 14/10/1997 n. 412, l'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata dagli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è affidato al Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed al DPCM 5/12/1997 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1998), che è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato, così come dispone l'art. 1 del DPCM 21 dicembre 2007 recante le norme per il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine, l'Assessore Enrico Rossi è stato delegato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 2 agosto 2007, n. 120.

Con l'emanazione del citato DPCM 21/12/2007 è cessata la fase transitoria prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 123/2007, vale a dire il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza a cura del Presidente della Provincia o dall'Assessore da lui delegato. Sono conferiti al Comitato i compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento in armonia con le indicazioni e i criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della Salute e del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla Regione.

La vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di legislazione sociale è propria degli Organi di vigilanza (DRL e DPL) del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che assume e coordina le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, emana direttive anche al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività e l'uniformità di comportamento (art. 1 e 2 del D.Lgs n. 124/2004). In materia di previdenza la vigilanza è esercitata anche dagli Istituti ed Enti previdenziali.

Il Patto per la Tutela della Salute e la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro recepito con il DPCM 17.12.2007, tra l'altro, assegna alle AUSL l'obiettivo della esecuzione di un numero minimo di ispezioni pari al 5% delle unità locali presenti sul territorio. Inoltre, il Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2008/2010 – approvato dalla Commissione Salute in data 21 giugno 2007 – in considerazione del consistente rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori presente in tale settore, esplicita la necessità che gli Organi di vigilanza del Sistema sanitario intensifichino i controlli su tutto il territorio nazionale ed assegna a ciascuna regione un numero minimo di controlli annuali; l'obiettivo operativo previsto per la Toscana è di 4000 cantieri.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva e le Direzioni Generali dell'INAIL, dell'INPS e dell'ENPALS hanno definito concordemente, nel dicembre 2007, il "Documento di programmazione strategica dell'attività di vigilanza per l'anno 2008" per l'attuazione degli

obiettivi e delle priorità politiche individuate – in armonia con quanto stabilito con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007 – dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di assicurare il collegamento sistematico e l'integrazione della pianificazione strategica con la programmazione finanziaria e per supportare il processo di elaborazione della direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, inoltre, in relazione all'entità del Personale ispettivo ed ai risultati conseguiti nell'anno precedente, ha assegnato alla DRL e alle DPL della Toscana l'obiettivo operativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di ispezionare n. 700 cantieri edili (nota ministeriale n. 3175 del 28 febbraio 2008).

Tanto premesso

### **le Parti convengono quanto segue**

Gli Enti e le Amministrazioni firmatarie si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a sviluppare anche congiuntamente azioni sempre più efficaci di promozione dell'osservanza delle norme e di repressione delle violazioni, a tutela della Persona in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in materia di lavoro e previdenza.

Le Parti si adopereranno reciprocamente per la promozione degli opportuni raccordi tra il sistema di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il sistema di prevenzione e vigilanza in materia di rapporti di lavoro e previdenziali, ponendosi come obiettivo la sostanziale diffusione e omogeneità degli interventi in ambito regionale.

Nel programmare la rispettiva vigilanza operativa d'iniziativa, le Parti terranno conto della natura ed entità dei rischi presenti nelle diverse realtà territoriali locali e nei vari settori produttivi e, preventivamente, si renderanno reciprocamente noti i criteri della programmazione dei controlli; tale comunicazione vale anche ai fini dell'informazione prevista dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.626/1994, a carico degli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le Parti, conseguentemente, adotteranno ogni utile accorgimento per rendere reciprocamente compatibili i rispettivi programmi e interventi ispettivi, per evitare sovrapposizioni e ripetizioni, per garantire la massima copertura possibile del territorio in relazione alle risorse disponibili, anche a sostegno della concorrenza leale. Naturalmente, sono fatti salvi gli interventi ispettivi su specifiche richieste o denunce.

Per quanto riguarda le procedure operative, le Parti danno atto che saranno osservate le modalità definite con nota sottoscritta congiuntamente il 6/6/2007 (prot. RT Prot. AOOGR / 154259 / 125.22.07 – prot. DRL 7016) e positivamente attuate in occasione della vigilanza pianificata congiuntamente per l'intensificazione della vigilanza in edilizia per i mesi di giugno-luglio 2007. In particolare, gli Organi di vigilanza territorialmente competenti, nell'ambito dell'attività autonomamente svolta, provvederanno ad informarsi reciprocamente e con ogni tempestività, qualora ravvisino concrete ipotesi di irregolarità attinenti il rispettivo campo di intervento, al fine della promozione senza ritardo degli accertamenti ritenuti necessari.

L'ufficio operativo di cui all'art. 2, comma 1, del DPCM 21-12-07 provvede a definire i piani operativi di vigilanza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse

ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati.

Gli organismi provinciali, di cui all'art. 2, comma 3 del DPCM 21.12.07, composti da un rappresentante dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Aziende USL, della Direzione provinciale del lavoro, dell'INAIL, dell'ISPESL, dell'INPS e del Comando provinciale Vigili del fuoco, sono convocati periodicamente dal rappresentante delle Aziende USL, che cura anche il coordinamento dei lavori.

Localmente sarà valutata l'opportunità di costituire i nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operano per tempi programmati (come previsto dall'art. 2. c 2, DPCM 21-12-07).

Le Parti, infine, si offriranno scambievolmente, a livello regionale e locale, i dati e le informazioni relativi a fenomeni critici, che si rende opportuno tenere sotto osservazione, i resoconti sull'attività svolta ed i risultati conseguiti.

Gli Enti e le Amministrazioni firmatarie s'incontrano periodicamente per monitorare l'attuazione e la funzionalità del presente protocollo, nonché i relativi risultati, anche in riferimento all'evoluzione del quadro normativo

**Firenze, .....**

**Regione Toscana** .....

**Direzione Regionale del Lavoro** .....

**Direzione Regionale INAIL** .....

**Direzione Regionale INPS** .....

**Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco** .....